SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 15 ottobre 1997, n. 428.

Regolamento recante la disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato . . . . Pag. 3

DECRETO 26 novembre 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000 . . . . Pag. 9

DECRETO 10 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, terza e quarta tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 10 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, nona e decima tranche . . . Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 20 ottobre 1997.

Modificazione al contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette fabbricate su licenza . . . . Pag. 15

DECRETO 25 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese . . . . Pag. 15

DECRETO 26 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 16

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 11 settembre 1997.

Caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli da parte del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi . . . . Pag. 16

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 ottobre 1997.

Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria Service», in Rende . . . . Pag. 21

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo Sila - Società cooperativa turistico alberghiera», in Cosenza . . . . Pag. 21

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperservice», in Cassano Jonio . . . . Pag. 22

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Labor Sud», in Corigliano Calabro . . . . Pag. 22

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Solaris», in S. Giovanni in Fiore . . . . Pag. 22

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto D.O.C.», in Roggiano Gravina . . . Pag. 23

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Trionto Soc. coop.», in Crosia . . . . Pag. 23

DECRETO 20 novembre 1997.

Concessione di contributi finanziari alla società Dalmine. Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 25

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 37

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 12 dicembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. . . . . Pag. 44

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ampliamento della attività esercitata dalla società «Finnat - Società fiduciaria per azioni», in Roma. . . . . . . Pag. 44

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 44

Politecnico di Milano: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 45

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 13 novembre 1997 concernente: «Modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1997) . . . . Pag. 45

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 247

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 20 novembre 1997, n. **234363.**

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

97A9732

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 ottobre 1997, n. **428**.

Regolamento recante la disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e, in particolare, l'articolo 46, il quale prevede anche che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I del titolo III dello stesso decreto legislativo;

Visti inoltre gli articoli 47, 48, comma 3, 52, 54, 57, comma 5, 58, commi 1 e 3, e 59 del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza generale del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 903129 del 17 settembre 1997);

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione. Il regolamento disciplina in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;

d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;

e) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;

g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, approva entro 90 giorni dalla comunicazione il regolamento e le successive variazioni al medesimo verificandone la conformità al presente decreto e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare un'adeguata informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

3. Il regolamento è reso pubblico secondo le disposizioni adottate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Art. 2.

Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

a) la società di gestione possiede i requisiti previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

2. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 3.

Specialisti in titoli di Stato

1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione all'esigenza di promuoverne la concorrenza e l'efficienza complessiva, iscrive, in un apposito elenco denominato «elenco degli specialisti in titoli di Stato», gli operatori principali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno 75 miliardi.

b) svolgimento di un'attività sul mercato secondario che assicuri condizioni di operatività coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riguardo alla continuità dell'attività svolta, al differenziale tra il prezzo denaro ed il prezzo lettera praticato, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, alle quantità scambiate;

c) aggiudicazione, su base annua, di una quota pari ad almeno il 3% del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verrà calcolata ponderando i quantitativi aggiudicati per la durata dei titoli.

d) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali.

3. Gli operatori principali possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 nel mese di dicembre di ogni anno e devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia secondo modalità specificate con apposito comunicato.

4. Il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, sottopongono a revisione l'elenco degli specialisti in titoli di Stato di cui al comma 1 ogni 2 anni, secondo modalità specificate con apposito comunicato. Per gravi motivi, l'esclusione dall'elenco può avvenire anche durante il periodo di osservazione. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello d'esclusione.

5. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1 trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta. La società di gestione fornisce periodicamente al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta dagli operatori di cui al comma 3.

Art. 4.

Società di gestione

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

d) comunica al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte.

2. La società di gestione, sulla base di apposita convenzione con la CONSOB, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, n. 6, dall'articolo 3, n. 2 e dall'articolo 4, primo comma, n. 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

Art. 5.

Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato al fine di assicurare un'adeguata informativa e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa il Ministro del Tesoro delle irregolarità riscontrate.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

Art. 6.

Informativa alla CONSOB

1. La società di gestione fornisce alla CONSOB dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato, in relazione alle competenze conferite dalla legge alla Commissione medesima. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. La CONSOB informa il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate.

Art. 7.

Vigilanza sulle società di gestione

1. La società di gestione è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

Art. 8.

Compensazione e liquidazione

1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve tenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia e aderire alla compensazione dei valori mobiliari direttamente o attraverso un unico soggetto a ciò abilitato.

Art. 9.

Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 5, comma 1, del presente decreto, il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può altresì conferire al commissario per determinati atti anche i poteri dell'assemblea; le relative determinazioni non sono valide senza l'approvazione del Ministero, sentita la Banca d'Italia.

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del presente decreto.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, la Banca d'Italia elabora in forma aggregata e pubblica informazioni relative ai prezzi minimi, massimi e medi ponderati nonché alle quantità negoziate attraverso il sistema.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia verifica il rispetto dei requisiti di permanenza nell'elenco degli operatori principali, previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni; la verifica è compiuta avendo riguardo all'attività svolta dal 1° gennaio 1997 alla data di approvazione del regolamento stesso. I soggetti che non risultano essere in possesso dei requisiti previsti perdono la qualifica di operatore principale.

3. Gli operatori che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nella «sezione speciale» di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3. La prima revisione di cui all'articolo 3, comma 4, verrà effettuata tenendo conto: *a)* dell'attività svolta dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 al 31 dicembre 1999; *b)* dell'attività svolta dal 1° luglio 1997 alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 1, con riguardo ai requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto 24 febbraio 1994. Gli operatori esclusi dalla suddetta «sezione speciale» nella verifica effettuata nel mese di giugno 1997 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, non possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 prima del 1° dicembre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1997
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 95

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 46, 47,48, comma 3, 52, 54, 57, comma 5, 58, commi 1 e 3, e 59 del D.Lgs. n. 415/1996, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi:

«Art. 46 *(Mercati regolamentati di strumenti finanziari).* — 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

2. La CONSOB, con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina:

a) il capitale minimo delle società di gestione previste dal comma 1;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

4. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini dell'applicazione delle norme del presente decreto.

5. Anche in deroga alle disposizioni del presente capo, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti».

«Art. 47 *(Regolamento del mercato).* — 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione. Il regolamento determina in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratto ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

2. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato».

«Art. 48, comma 3. — I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati d'intesa con la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute».

«Art. 52 *(Compensazione e liquidazione delle operazioni).* — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e del servizio di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione, fino alla fase del regolamento finale in titoli inclusa, sia gestito da una società autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi di compensazione e di liquidazione delle operazioni effettuate nei mercati, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare le caratteristiche di sistemi di garanzia, emanando anche disposizioni concernenti la creazione di patrimoni separati di garanzia e l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dagli operatori ammessi alle contrattazioni. La vigilanza sui sistemi di garanzia e sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.

3. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati.

4. Le imprese d'investimento e le banche sono autorizzate al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia.

5. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, adegua la disciplina della gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia ai contenuti della legge 19 giugno 1986, n. 289».

«Art. 54 *(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione).* — 1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda la tutela degli investitori, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, può altresì conferire al commissario per determinati atti anche i poteri dell'assemblea; le relative determinazioni non sono valide senza l'approvazione del Ministero, sentita la CONSOB.

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, può revocare l'autorizzazione prevista dall'art. 48, comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *d)* e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere».

«Art. 57, comma 5. — Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva il regolamento».

«Art. 58, commi 1 e 3. — 1. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Il Ministero del tesoro è ammesso alle negoziazioni sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e vi partecipa con le modalità di intervento stabilite d'intesa con la Banca d'Italia. Il Ministero del tesoro può disporre l'ammissione alle negoziazioni di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione.

2. *(Omissis).*

3. In sede di prima formazione dell'elenco previsto dall'art. 48, comma 2, sono d'ufficio iscritti la Borsa, il mercato ristretto, il mercato di Borsa per la negoziazione degli strumenti previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *i)*, il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato ed il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994».

«Art. 59 *(Sanzioni)*. — 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché dei dipendenti della società di gestione del mercato che si rendano responsabili della violazione delle norme del Capo I del presente titolo, nonché delle disposizioni generali e particolari impartite ai sensi delle norme medesime, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni.

2. Nei confronti degli organizzatori e degli operatori che non forniscono le notizie e i documenti previsti dall'art. 55, comma 1, ovvero violano il divieto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 55, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni.

3. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, ovvero della Banca d'Italia nel caso di mercati regolamentati o scambi organizzati all'ingrosso di titoli di Stato, provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato. Si applica la procedura prevista dall'art. 44».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 415/1966 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 46 del D.Lgs. n. 415/1966 si veda in nota alle premesse.

— Il comma 2 dell'art. 48 del citato D.Lgs. n. 415/1996 è così formulato: «2. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato quando non contrastino con il comma 1, lettera *b)*».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente degli articoli 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 138/1975 è il seguente:

«Art. 2 *(Competenze della camera di commercio)*. — La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede in materia di:

1) adempimenti di cui all'art. 2 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, d'intesa con la deputazione di borsa;

2) conservazione dei libri degli agenti defunti, interdetti o cancellati dal ruolo;

3) conservazione delle procure speciali dei rappresentanti degli agenti di cambio;

4) rilascio delle tessere personali di ingresso in borsa qualora la Commissione nazionale per le società e la borsa ne prescriva l'uso;

5) richiesta al competente ufficio giudiziario dei certificati di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

6) conservazione dei listini originali dei prezzi formati e pubblicati secondo le prescrizioni della Commissione e rilascio dei relativi estratti e certificati autentici».

«Art. 3 *(Competenze della deputazione di borsa)*. — La deputazione di borsa provvede in materia di:

1) amichevole componimento, su concorde richiesta delle parti, delle controversie insorte in conseguenza di affari conclusi in borsa, salvo che, sempre su concorde richiesta delle parti, l'amichevole componimento venga deferito al comitato direttivo degli agenti di cambio a norma dell'art. 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

2) denuncia al tribunale competente per territorio delle insolvenze a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa di tutte le insolvenze, comprese quelle per le quali sia intervenuto amichevole componimento;

3) tenuta dell'albo degli esclusi dalla borsa di cui all'art. 21 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e comunicazione dell'albo stesso a tutte le borse;

4) autorizzazione al comitato direttivo degli agenti di cambio per la liquidazione immediata delle insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile».

«Art. 4 *(Competenze del comitato direttivo degli agenti di cambio)*. — Il comitato direttivo degli agenti di cambio provvede in materia di:

1) amministrazione dei fondi individuali e del fondo comune degli agenti di cambio di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

2) liquidazione immediata delle insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile;

3) atti e adempimenti relativi al procedimento di liquidazione coattiva dei contratti di borsa a norma dell'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

4) comunicazione giornaliera delle quotazioni dei consolidati e dei cambi al Ministero del tesoro e alla Commissione nazionale per le società e la borsa;

5) deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei libri degli agenti di cambio cessati.

Resta inoltre ferma la competenza del presidente del comitato direttivo in materia di denuncia delle inadempienze al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 46 del D.Lgs. n. 415/1996 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente del titolo II, capo VI, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) è il seguente:

«Capo VI.
Della liquidazione dell'attivo

SEZIONE I.
Disposizioni generali

Art. 104 *(Inizio della liquidazione)*. — Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio dell'impresa, quando questo sia stato autorizzato.

Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.

Art. 105 *(Norme applicabili)*. — Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.

SEZIONE II.
Della vendita dei beni mobili

Art. 106 *(Modalità della vendita dei beni mobili)*. — Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private all'incanto e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente puo autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

SEZIONE III.
Della vendita dei beni immobili

Art. 107 *(Espropriazione in corso)*. — Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.

In caso di ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato.

Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.

Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi.

Art. 108 *(Modalità della vendita degli immobili)*. — La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.

Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile.

Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.

Art. 109 *(Procedimento di distribuzione della somma ricavata)*. — Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente degli articoli 3 e 4 del D.M. 24 febbraio 1994 è il seguente:

«Art. 3. — 1. È tenuto presso la Banca d'Italia un "Elenco degli operatori principali", nel quale la Banca stessa, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *d)* che, avendo aderito alla convenzione, ne facciano domanda e siano in possesso dei prescritti requisiti. L'iscrizione nell'elenco comporta l'impegno di formulare in via continuativa, nell'orario stabilito del comitato di gestione, offerte di acquisto e di vendita di titoli, opportunamente differenziati per caratteristiche, per un numero minimo, comunque non inferiore a cinque, fissato dal comitato di gestione medesimo. Gli operatori principali sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attività svolta. Le iscrizioni nell'elenco sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre dell'anno precedente.

2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non può essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire cinquanta miliardi;

b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attività di acquisto e di vendita di titoli di Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire cinquantamila miliardi.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali comporta un periodo di prova di tre mesi, durante il quale i soggetti devono mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e della Banca d'Italia. Al termine del periodo e comunque entro il mese di aprile, la Banca d'Italia conferma l'iscrizione nell'elenco qualora l'operatore abbia osservato i requisiti previsti. I soggetti esclusi non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° novembre dell'anno successivo.

2-*bis*. Successivamente all'iscrizione nell'elenco, gli operatori principali devono:

a) svolgere attività di acquisto e di vendita, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno lo 0,5 per cento su base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato, secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni;

b) mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi, nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo i criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia.'

3. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi 2, lettera *a)*, e 2-*bis*. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine fissato, ovvero il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2-*bis*, determina la cancellazione dell'elenco degli operatori principali. La verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2-*bis* viene effettuata entro il mese di gennaio con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente. Sono esclusi da tale revisione gli operatori principali inseriti nella "Sezione speciale". Gli operatori principali esclusi dall'elenco a seguito delle revisioni annuali non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° novembre dell'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, può modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi e le quote percentuali di cui ai commi 2 e 2-*bis*».

«Art. 4. — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero del tesoro, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli operatori, iscrive in una "Sezione speciale" dell'elenco di cui all'art. 3 gli operatori principali che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire settantacinque miliardi;

b) aggiudicazione, su base annua, di una quota pari ad almeno il tre per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. Le modalità di determinazione di tale quota e gli eventuali criteri di ripartizione della stessa tra categorie omogenee di titoli verranno rese note con apposite comunicazioni del Ministero del tesoro;

c) svolgimento, su base annua, di attività di acquisto e di vendita nel mercato di cui al presente titolo, per un valore corrispondente ad almeno l'1,5 per cento del totale delle operazioni effettuate sul mercato medesimo. Le modalità di determinazione di tale quota e gli eventuali criteri di ripartizione della stessa tra categorie omogenee di titoli verranno resi noti con apposite comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 5;

d) condizioni di operatività coerenti con gli obiettivi di stabilità e di efficienza del mercato, secondo i criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5.

2. È tenuto presso il Ministero del tesoro un elenco degli "specialisti in titoli di Stato", nel quale vengono iscritti gli operatori principali compresi nella sezione speciale di cui al comma 1. Gli specialisti in titoli di Stato hanno accesso esclusivo, a condizioni e secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato.

3. Gli operatori principali possono chiedere l'iscrizione nella "Sezione speciale" nel mese di dicembre di ogni anno e devono dimostrare di avere i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Entro quest'ultima data deve essere posseduto anche il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*.

3-*bis*. Gli specialisti in titoli di Stato trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attività svolta, secondo le modalità da essi stabilite.

4. L'iscrizione nella "Sezione speciale" è comunque subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. In caso di perdita del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi.

5. Il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia determinano e rendono noti i criteri per la determinazione e composizione delle quote di cui al comma 1, lettera *c)*, e delle condizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, che comprenderanno, tra l'altro, il mantenimento di condizioni competitive di prezzo e lo svolgimento di scambi significativi nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, tenendo conto anche delle specie di titoli trattati e dell'entità delle offerte di acquisto e di vendita formulate.

6. In base ai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del comma 4, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia sottopongono annualmente a revisione l'elenco degli operatori principali iscritti nella "Sezione speciale". Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 viene verificato con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 15 giugno. La revisione dell'elenco viene effettuata entro il 30 giugno.

6-*bis*. Gli operatori principali la cui domanda di iscrizione nella "Sezione speciale" non è stata accettata a seguito delle verifiche di cui al comma 3 e quelli esclusi da detta "sezione" a seguito delle revisioni annuali di cui al comma 6 non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° luglio dell'anno successivo.

7. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, può modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi e le quote percentuali di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*».

97G0464

DECRETO 26 novembre 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del Tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni,

cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire sedicimilanovecentocinquantanovemiliardiseicentocinquantamilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 novembre 1997, a quella n. 6, di scadenza 15 maggio 2000.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, collocata sul margine sinistro della parte centrale, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo e riprodotto in calcografia l'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una sottile cornice in stile dell'epoca, che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001119509» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e decreto ministeriale 12 maggio 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 99,60 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 maggio 1997 - Roma, 15 maggio 1997; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 817290 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000; più in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 maggio 1997/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e decreto ministeriale 12 maggio 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «6%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001119509», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 6% - 15 maggio 1997/2000».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

Maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

Il dirigente generale: LA VIA

97A10060

DECRETO 10 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, econonicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 50.295 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 dicembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 novembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 dicembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 dicembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10061

DECRETO 10 dicembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 primo comma della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 50.295 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 ottobre, 11 novembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 dicembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 dicembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d' interesse lordi per 92 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 dicembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10062

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1997.

Modificazione al contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette fabbricate su licenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Fabriques de Tabac Reunies S.A. - Neuchatel, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette fabbricate su licenza «Diana K.S. Filter» (astuccio e cartoccio);

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente commercializzate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Mg/sigaretta nicotina/condensato da		Mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Diana K.S. Filter (astuccio e cartoccio)	1,0	13	0,9	12

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Diana K.S. Filter» (astuccio e cartoccio), in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A10056

DECRETO 25 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio in data 7 novembre 1997, dovuto ad un'assemblea sindacale tenutasi nei locali dell'ufficio dalle ore 8 alle ore 11;

Vista la relazione n. 39/97 del 20 novembre 1997 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio dalle ore 8 alle ore 11 del 7 novembre 1997;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 7 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 novembre 1997

Il direttore regionale: CONAC

97A10057

DECRETO 26 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro e l'ufficio distretturale delle imposte dirette di Petralia Sottana hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nel giorno 22 novembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio del registro di Petralia Sottana nel giorno 22 novembre 1997;

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Petralia Sottana nel giorno 22 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 novembre 1997

Il direttore regionale: IGNIZIO

97A10058

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 11 settembre 1997.

Caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli da parte del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 il quale all'art 10, comma 1, istituiva presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero per le politiche agricole) l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio di prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;

Visti gli articoli 89, 95, del regio decreto n. 1361 del 1° luglio 1926 - Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 2033, del 15 ottobre 1925, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari;

Visto il comma 4 del richiamato art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, il quale dispone che per l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo decreto-legge il personale di cui ai prospetti *A, B* e *C* della tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare veicoli di ogni specie;

Ritenuto necessario che il personale sopra specificato possa utilizzare per l'esercizio delle mansioni cui è adibito il contrassegno di Stato che lo abilita a fermare veicoli di ogni specie;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 concernente il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della citata legge il quale stabilisce che «il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che stabilisce le caratteristiche del segnale distintivo per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, (convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462) le caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli debbono essere stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

1. Il personale di cui ai prospetti *A, B* e *C* della tabella *A,* allegata al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, per fermare veicoli di ogni genere deve usare un contrassegno che risponde alle seguenti caratteristiche:

2. Disco di plastica del diametro di 15 centimetri, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di centimetri 10 di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di centimetri 2,5 di larghezza.

Al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana in vernice verde di cm 3,5 x 3,8.

Nella parte esterna della corona circolare, in lettere nere alte cm 1,4 la dizione «Ministero per le politiche agricole», nella parte interna della corona circolare, in lettere nere alte cm 0,5 la dizione «Ispettorato centrale repressione frodi».

Manico in plastica di colore bianco non verniciato, lungo 30 centimetri recante un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

CONTRASSEGNO DI STATO
DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1986, N. 282, CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462
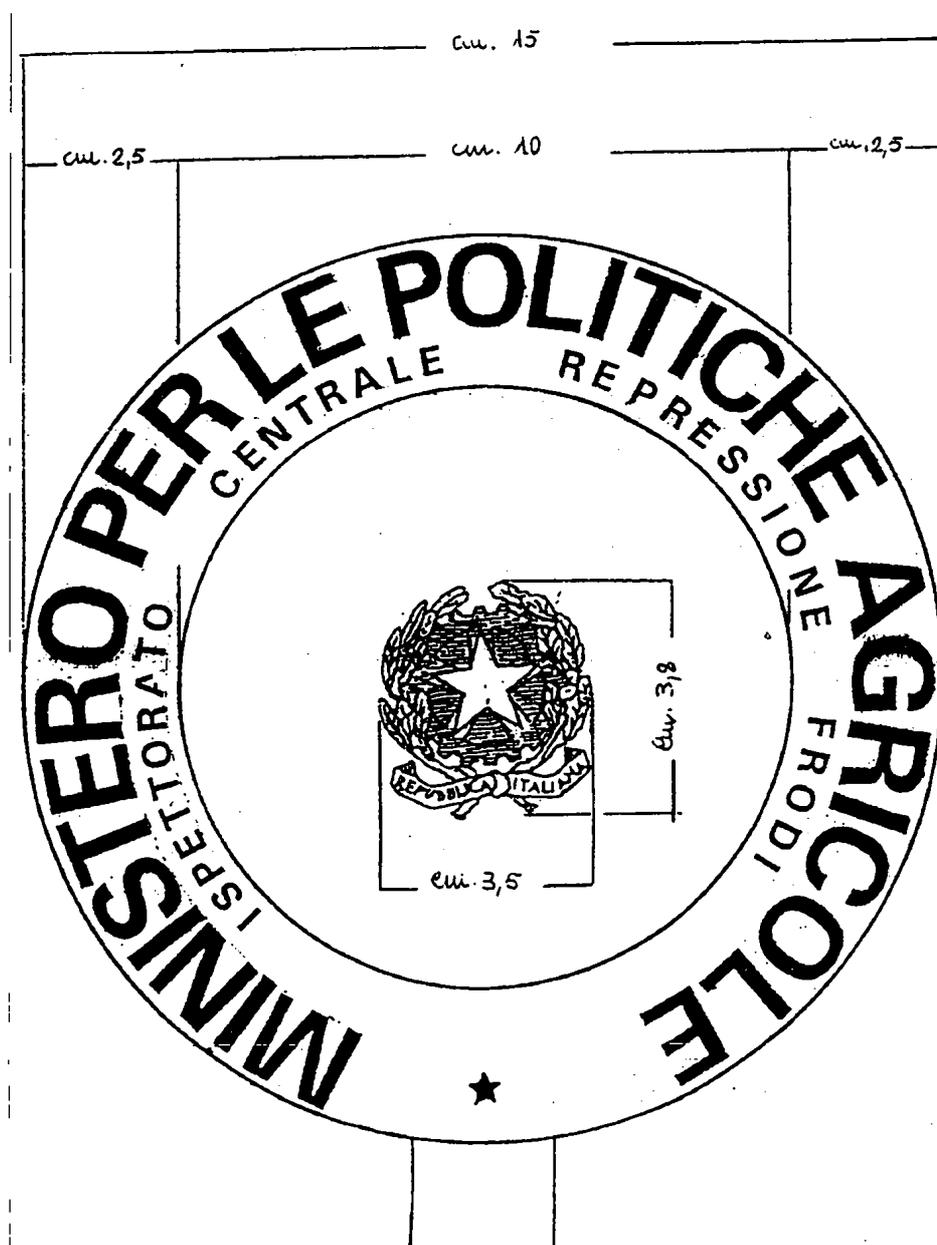
97A10063

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1997.

Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il paragrafo 5.2.1 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/348/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il riordino del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di provvedere alla suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità ai fini della corretta taratura degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità;

Sentito il Comitato centrale metrico che nella seduta del 18 settembre 1997 ha definito i criteri relativi al numero massimo delle divisioni degli strumenti utilizzabili nelle suddette zone;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intendono:

a) per «strumenti», gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico così come definiti all'art. 2, lettera *b),* del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, utilizzati nelle applicazioni elencate dall'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;

b) per «strumenti g-sensibili» gli strumenti, definiti al punto *a)* le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità;

c) per «valore di g associato ad una zona geografica», il valore dell'accelerazione di gravità che convenzionalmente si attribuisce a tutti i luoghi compresi in tale zona;

d) per «zona di gravità di utilizzazione» o «zona di utilizzazione» di uno strumento g-sensibile, la zona geografica del territorio nazionale nel cui solo interno lo strumento può essere legalmente utilizzato in quanto tarato secondo il valore di g ad esso associato.

Art. 2.

Zone di gravità di utilizzazione

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle zone di gravità di utilizzazione degli strumenti g sensibili specificate nell'allegato I del presente decreto distintamente per classe di precisione.

2. L'allegato I fissa, inoltre, per ciascuna zona il valore di g ad essa associato, il numero massimo delle divisioni che gli strumenti in essa utilizzabili possono presentare in corrispondenza della portata massima e l'indicazione che la identifica.

Art. 3.

Targhetta identificativa

1. Gli strumenti g-sensibili di nuova fabbricazione, riportano, a cura del fabbricante, la zona di loro utilizzazione sulla targhetta identificativa conforme all'allegato II, ovvero, a scelta, nella targhetta o negli spazi previsti dall'art. 86-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, e dall'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, unitamente alle iscrizioni regolamentari.

2. Per gli strumenti g-sensibili già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo dell'apposizione della targhetta identificativa così come indicata al comma precedente è a carico dell'utilizzatore dello strumento stesso.

Art. 4.

Verificazione

1. Nelle operazioni di verificazione degli strumenti g-sensibili, gli uffici metrici tengono conto, secondo le modalità indicate in allegato III, della zona di gravità d'uso a cui è destinato lo strumento.

2. La successiva legalizzazione comprenderà anche la garanzia dell'inamovibilità della targhetta identificativa, che si ottiene a seconda dei casi, mediante l'apposizione di bolli nazionali a stemma o CE o targhette autodistruggenti al distacco.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il centottantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Questo termine, per gli strumenti g-sensibili già in servizio in tale data, è prorogato di due anni.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale: LIROSI

ALLEGATO I

Zone di gravità di utilizzazione per pesare g-sensibili a funzionamento non automatico, e corrispondente numero massimo delle divisioni che tali strumenti possono presentare alla loro portata massima.

TABELLA 1

ZONA DI GRAVITA' DI UTILIZZAZIONE	g DI TARATURA	NUMERO MASSIMO DELLE DIVISIONI PER STRUMENTI DI : CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IIII
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	9,80264 m/s^2	≤ 300	≤ 300	≤ 300	≤ 1000
A	9,80497 m/s^2	≤ 1000	≤ 1000	≤ 3000	
B	9,80237 m/s^2	≤ 1000	≤ 1000	≤ 3000	
C	9,80165 m/s^2	≤ 1000	≤ 1000	≤ 3000	
SICILIA 1	9,80063 m/s^2	≤ 1000	≤ 1000	≤ 3000	
SICILIA 2	9,79181 m/s^2	≤ 1000	≤ 1000	≤ 3000	
PROVINCIA (*)	g DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA (**)	≤ 2000	≤ 2000	≤ 6000	
LUOGO D'INSTALLAZIONE	g LOCALE -la taratura deve essere effettuata sul luogo d'installazione	> 2000	> 2000	> 6000	

(*) AD ESCLUSIONE DELLE PROVINCE DI AOSTA E CATANIA. PER ESSE, IN QUESTO CASO, LA ZONA DI GRAVITA' DI UTILIZZAZIONE E' IL COMUNE D'INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO.

(**) AD ESCLUSIONE DELLE PROVINCE DI AOSTA E CATANIA PER ESSE IL VALORE DI g TARATURA E' QUELLO DEL COMUNE D'INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO.

TABELLA 2 - Corrispondenza territoriale delle zone A, B, C, SICILIA 1, SICILIA 2.

zona A	**zona B**	**zona C**	**zona SICILIA 1** *province di:*	**zona SICILIA 2** *province di:*
LAZIO LIGURIA MARCHE PIEMONTE TOSCANA UMBRIA	EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE VENETO	ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA MOLISE PUGLIA SARDEGNA	MESSINA PALERMO TRAPANI	AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA RAGUSA SIRACUSA

TABELLA 3 - Valori di g sei capoluoghi di provincia.

CAPOLUOGO	Gravità m/s^2	CAPOLUOGO	Gravità m/s^2
AGRIGENTO	9.79823	MESSINA	9.80082
ALESSANDRIA	9.80496	MILANO	9.80505
ANCONA	9.80402	MODENA	9.80416
AOSTA	9.80375	NAPOLI	9.80296
AREZZO	9.80389	NOVARA	9.80471
ASCOLI PICENO	9.80317	NUORO	9.80027
ASTI	9,80471	ORISTANO	9.80172
AVELLINO	9,80175	PADOVA	9.80652
BARI	9.80324	PALERMO	9,80054
BELLUNO	9,80562	PARMA	9.80427
BENEVENTO	9.80247	PAVIA	9.80481
BERGAMO	9,80471	PERUGIA	9.80314
BIELLA	9.80437	PESARO	9.80439
BOLOGNA	9.80419	PESCARA	9.80326
BOLZANO	9,80548	PIACENZA	9,80459
BRESCIA	9.80456	PISA	9.80513
BRINDISI	9,80270	PISTOIA	9.80500
CAGLIARI	9,80096	PORDENONE	9.80629
CALTANISSETTA	9,79676	POTENZA	9.79970
CAMPOBASSO	9,80092	PRATO	9,80484
CASERTA	9.80265	RAGUSA	9.79769
CATANIA	9,80040	RAVENNA	9.80440
CATANZARO	9,80002	REGGIO CALABRIA	9,80063
CHIETI	9,80237	REGGIO EMILIA	9 80414
COMO	9,80516	RIETI	9,80264
COSENZA	9,80120	RIMINI	9,80439
CREMONA	9.80511	ROMA	9,80352
CROTONE	9,80084	ROVIGO	9,80605
CUNEO	9,80264	SALERNO	9,80269
ENNA	9,79571	SASSARI	9.80184
FERRARA	9,80447	SAVONA	9.80559
FIRENZE	9.80483	SIENA	9.80380
FOGGIA	9,80267	SIRACUSA	9,80034
FORLI'	9,80435	SONDRIO	9.80534
FROSINONE	9.80246	TARANTO	9,80231
GENOVA	9.80559	TERAMO	9,80269
GORIZIA	9,80636	TERNI	9,80359
GROSSETO	9,80425	TORINO	9.80577
IMPERIA	9,80508	TRAPANI	9.80052
ISERNIA	9,80161	TRENTO	9.80596
L'AQUILA	9,80129	TREVISO	9.80631
LA SPEZIA	9.80552	TRIESTE	9.80653
LATINA	9,80330	UDINE	9.80609
LECCE	9,80247	VARESE	9.80451
LECCO	9,80519	VENEZIA	9.80631
LIVORNO	9,80516	VERBANIA	9.80544
LODI	9.80491	VERCELLI	9.80465
LUCCA	9,80516	VERONA	9,80644
MACERATA	9,80318	VIBO VALENTIA	9,79916
MANTOVA	9,80520	VICENZA	9,80643
MASSA	9.80508	VITERBO	9,80294
MATERA	9,80072		

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE
DELLA TARGHETTA IDENTIFICATIVA

1. La targhetta identificativa è posta in una parte visibile dello strumento, ha forma rettangolare con base e altezza non inferiori rispettivamente a 4 cm e 2 cm e reca la scritta seguente:

«Utilizzabile solo in xxxxx»

dove al posto di xxxxx deve essere riportata la zona di gravità di utilizzazione.

2. La targhetta sarà inoltre realizzata in maniera tale da consentirne la lettura anche dopo l'apposizione del vincolo d'inamovibilità da parte dell'Ufficio provinciale metrico.

3. L'altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 5 mm. Nel caso che i dati da riportare nella targhetta siano inseriti fra le iscrizioni regolamentari, l'altezza dei caratteri deve essere non inferiore a quella massima dei caratteri delle altre iscrizioni.

ALLEGATO III

COMPENSAZIONE
DELLA VARIAZIONE DI GRAVITÀ

La relazione che lega l'indicazione dello strumento g-sensibile su cui è applicata la massa m alla variazione dell'accelerazione di gravità è la seguente:

$$L1-L2 = m \times (g1-g2)$$

dove:

L1 = indicazione del peso nella località 1;

L2 = indicazione del peso nella località 2;

g1 = valore di g associato alla zona 1;

g2 = valore di g associato alla zona 2;

m = massa applicata.

97A10059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria Service», in Rende.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria Service», con sede in Rende, costituita in data 11 novembre 1988 con atto notaio Carlo Viggiani, rep. n. 12861, reg. soc. n. 6585, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3041/243216.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9911

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo Sila - Società cooperativa turistico alberghiera», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo Sila - Società cooperativa turistico alberghiera», con sede in Cosenza, costituita in data 21 novembre 1987 con atto notaio Eleonora D'Aqui, rep. n. 41327, reg. soc. n. 6191, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2875/234601.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9912

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperservice», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperservice», con sede in Cassano Jonio, costituita in data 28 aprile 1988 con atto notaio Ludovico Placco, rep. n. 68635, reg. soc. n. 1839, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 2886/235801.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9913

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Labor Sud», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Labor Sud», con sede in Corigliano Calabro, costituita in data 16 maggio 1988 con atto notaio Giuseppe Spezzano, rep. n. 15676, reg. soc. n. 1879, tribunale di Rossano, pos. BUSC n. 2892/236175.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9914

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Solaris», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Solaris», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 24 agosto 1988 con atto notaio Stanislao Amato, rep. n. 24702, reg. soc. n. 6443, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2898/236587.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9915

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto D.O.C.», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto D.O.C.», con sede in Roggiano Gravina, costituita in data 9 dicembre 1988 con atto notaio Espedito Claudio Cristofaro, rep. n. 17033, reg. soc. n. 6567, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2952/239715.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9916

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Trionto Soc. coop.», in Crosia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Trionto Soc. coop.», con sede in Crosia, costituita in data 21 febbraio 1986 con atto notaio Antonio Borromeo, rep. n. 9024, reg. soc. n. 1553, tribunale di Rossano, pos. BUSC n. 3013/241617.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9917

DECRETO 20 novembre 1997.

Concessione di contributi finanziari alla società Dalmine.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli

interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 12 marzo 1994 tra il Gruppo Ilva e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali per il piano di ristrutturazione e scissione societaria dell'Ilva in liquidazione e sue partecipate e controllate, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori ed ha comportato esuberi per oltre 12000 unità, ed in funzione della costituzione delle società Ilva Laminati piani e acciai speciali Terni e del conseguente processo di privatizzazione resosi necessario a seguito degli impegni governativi assunti in sede comunitaria;

Considerata la cessione della Dalmine, società già controllata dall'Ilva in liquidazione, al Gruppo Techint, avvenuta nell'ambito ed in conseguenza del processo di ristrutturazione e privatizzazione dell'Ilva in liquidazione, con conseguente riorganizzazione delle diverse unità produttive della Dalmine medesima con la conseguente salvaguardia di oltre 3000 unità lavorative;

Considerata in particolare la ristrutturazione attivata dalla Dalmine del Gruppo Techint nel sito industriale di Piombino, con conseguente salvaguardia di 204 unità lavorative;

Vista la domanda di contributo presentata da Dalmine S.p.a. a fronte del recupero dell'occupazione di 204 unità dello stabilimento di Piombino, nell'ambito del piano di ristrutturazione e privatizzazione dell'Ilva in liquidazione;

Vista la nota della regione Toscana del 2 ottobre 1997, nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione alla Dalmine del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994, con la richiesta che il contributo medesimo possa trovare la sua destinazione in investimenti strutturali da effettuarsi nello stesso stabilimento di Piombino, anche ai fini occupazionali;

Vista la nota della società Dalmine del 5 novembre 1997 relativa agli investimenti effettuati e programmati nello stabilimento di Piombino;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 11.000 ECU pro-capite per le imprese non conformi alla definizione comunitaria di PMI, operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, che ricomprendono il comune di Piombino;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Dalmine è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a lire 4.339.110.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 204 unità lavorative nello stabilimento di Piombino.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 4.339.110.000 graverà sul capitolo 1176, sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 già impegnata con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: TREU

97A10055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1994;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995, e il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, con cui sono stati approvati i nuovi ordinamenti didattici universitari delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, tra cui quelli di «Chirurgia plastica e ricostruttiva», di «Dermatologia e venereologia», di «Geriatria» e di «Medicina legale»;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine al fine dell'istituzione delle suddette scuole di specializzazione, rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 16 dicembre 1996, del 17 luglio 1997 e del 12 settembre 1997;

consiglio di amministrazione del 3 marzo 1997 e del 24 luglio 1997;

senato accademico del 5 marzo 1997 e del 24 luglio 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, di attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento degli atenei del Friuli-Venezia Giulia del 14 ottobre 1997;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e quello del 20 ottobre 1997 relativo all'istituzione delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria di «Chirurgia plastica e ricostruttiva», di «Dermatologia e venereologia», di «Geriatria» e di «Medicina legale»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1997, prot. n. 2847/2848/2849, con la quale si informa che con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* è stata autorizzata l'istituzione delle suddette scuole di specializzazione;

Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, è in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 205 - Capo XVIII - del Titolo VIII (Facoltà di medicina e chirurgia) - relativo alla scuola di specializzazione in «Patologia clinica» sono aggiunti i seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

Titolo VIII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO
NORME COMUNI

Art. 206 (*Istituzione, finalità, titolo conseguito*). — 1. Presso l'Università degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate in indirizzi, di cui ai successivi capi.

2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/1998, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 207 (*Organizzazione delle scuole*). — 1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 208 (*Piano di studi di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 206, comma 2, e gli obiettivi previsti nel successivo articolo, comma 2, e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 209 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo

sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 210 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal direttore della scuola.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle *B*.

Art. 211 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 212 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attività.

4. Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti.

Capo XIX

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Art. 213 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica ricostruttiva.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della normativa C.E.E. 92/98 recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 214 (*Organizzazione, durata, norme di accesso*). — 1. Il corso di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva ha la durata di cinque anni con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze chirurgiche - Università degli studi di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 257/1991.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio

nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (decreto-legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello previsto dallo statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 215 (*Piano di studi e di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 213, comma 2, e gli obiettivi nel presente articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 216 (*Programma annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'esterno in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per i periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione dei periodi di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 217 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella *B*.

Art. 219 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Art. 220 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle *A* e *B* che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'Art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - *Area propedeutica generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e di biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia e di istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tessutale con particolare riguardo alle ustioni.

Settori: E09A Anatomia anatomia, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

B - *Area propedeutica clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione e in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualità che possono presentarsi nell'esercizio delle varie attività chirurgiche.

Settori F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.

C - *Area clinica complementare.*

Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.

Settori: F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia e ostetricia.

D - *Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.*

Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità.

Settori: F08B Chirurgia plastica.

E - *Area disciplinare metodologie complementari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biometalli e delle banche di tessuti, delle terapie riabilitative.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione:

a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;

b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:

i) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

ii) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Capo XX

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Art. 221 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della dermatologia-venerologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/1998, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 222 (*Organizzazione, durata, norme d'accesso*). — 1. Il corso di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di patologia e medicina clinica e sperimentale, Università degli studi di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia - Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale e di attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere con-

venzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia di Udine con i suoi dipartimenti, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui la tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui l'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture e attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 223 (*Piani di studi e addestramento*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 221, comma 2, e gli obiettivi nel presente articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in dermatologia e venereologia, determina, pertanto, nel rispetto dei diritti del malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico dal manifesto annuale degli studi.

Art. 224 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con la finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 225 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali

ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo standards nazionali specifici riportati della tabella *B*.

Art. 226 (*Protocolli di Intesa e Convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 227 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate e aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - *Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B. *Area laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venerologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini la microbiologia e micologia dermatologica e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area dermatologica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Botanica farmaceutica, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell' apparato cardiaco, F08B Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale.

D. *Area allergologica e professionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia della malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: F0lX Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.

E. *Area venereologica e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione delle epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata.

F. *Area dermatologica cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.

G. *Area dermatologica tropicale.*

Obiettivo : lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene.

H. *Area dermatologica chirurgica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, etc.);

50 test cutanei.

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 casi di dermatologia oncologica;

30 casi di dermatologia pediatrica, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti laser);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Capo XXI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Art. 228 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in geriatria. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 229 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in geriatria ha la durata di 4 anni.

2. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica dell'Università degli studi di Udine, piazzale Santa Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere e sanitarie eventualmente convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accet-

tare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere o ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 230 *(Piani di studio di addestramento professionale)*. — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 228, comma 2 e gli obiettivi nel presente articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in geriatria, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano degli studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in geriatria nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 231 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 232 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed i tirocinio ed aver condotto, in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 233 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in geriatria e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del 20 comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 234 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in geriatria (sugli obiettivi formativi e relativi ai settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella A - AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A.1 - *Area della patogenesi e della gerontologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemilogico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A Medicina interna; F04A Patologia generale; F01X Statistica medica.

A.2 *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale; E07X Farmacologia.

A.3 *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di co-morbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A Medicina interna; F10X Urologia; F11A Psichiatria; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F11B Neurologia.

A.4 *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi d'intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina interna; F16B Medicina fisica e riabilitazione.

A.5 *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti sociosanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es. ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc).

Settori: F07A Medicina interna; F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZATO.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve avere eseguito personalmente i seguenti atti medici e i procedimenti specialistici:

a) medicina clinica:

a1) redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquido pleurico).

a2) eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio.

a3) eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive; (inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi, etc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti.

a4) aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano.

b) medicina strumentale e laboratoristica:

b1) aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

b2) avere discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici.

c) valutazione multidimensionale geriatrica:

c1) aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica.

d) geriatria ambulatoriale:

d1) aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: morbo di Parkinson; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale;

e) medicina d'urgenza:

e1) aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza.

e2) aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente.

e3) aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU.

e4) aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Capo XXII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE

Art. 235 (*Istituzione, finalità, titolo conseguito*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in medicina legale; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in medicina legale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specializzati nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 236 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in medicina legale ha la durata di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Tutti e quattro gli anni sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi nelle aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Università degli studi di Udine, sede distaccata presso l'ospedale militare di medicina legale, via Pracchiuso - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento per l'acquisizione di una autonomia nella pratica professionale, compresi i tirocini nelle strutture stabilite dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 237 (*Piani di studi e addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strut-

ture di cui al precedente articolo, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'articolo 235, comma 2 e gli obiettivi previsti nel presente articolo, comma 2 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in medicina legale, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei pazienti:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in medicina legale nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi primo e secondo è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 238 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 239 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell' Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 240 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in medicina legale e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 241 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in medicina legale (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono quelle decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990, pubblicate sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

B. Area di tanatologia medico-legale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di tecnica delle autopsie, e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settori: F22B medicina legale.

C. Area di laboratorio medico-legale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settori: F22B medicina legale.

D. Area di ematologia forense.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, - DNA) ai fini. identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B medicina legale.

E. Area di tossicologia forense.

Obiettivo lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settori: F22B medicina legale.

F. Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

Settori: F22B medicina legale.

G. Area di medicina assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, ecc.).

Settori F22B medicina legale.

H. Area di criminologia e psicopatologia forense.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settori F22B medicina legale.

Tabella B - STANDARD COMPLETO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve:

1. aver seguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 nel biennio ad indirizzo medico-legale e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2. aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;

3. aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4. aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

5. aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del S.S.N., e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

6. aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medico-legali dall' I.N.P.S.;

7. aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 ottobre 1997

Il rettore: STRASSOLDO

97A9642

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943, del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243, del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo

unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento fra gli atenei del Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del piano di sviluppo 1994/96 il cui decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in data 30 dicembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze della formazione dell'11 settembre 1997 che propone l'istituzione e l'attivazione del nuovo corso di laurea in «Politica del Territorio» con l'anno accademico 1997/98;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 19 settembre 1997 e 30 settembre 1997;

Preso atto delle risorse disponibili come risulta dalla scheda risorse nonché del contributo che verserà il consorzio goriziano per la didattica del nuovo corso di laurea in «Politica del Territorio»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze della formazione con l'inserimento, dopo l'art. 122 dei seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione.

L'art. 108 viene modificato come segue:

La facoltà conferisce la laurea in scienze dell'educazione, la laurea in scienze della comunicazione, la laurea in politica del territorio, il diploma universitario in servizio sociale e il diploma universitario in tecnica pubblicitaria.

CORSO DI LAUREA IN POLITICA DEL TERRITORIO

Art. 123.

L'accesso al corso di laurea in politica del territorio è regolato dalle norme di legge vigenti.

Art. 124.

Durata degli studi

Durata del corso di laurea: cinque anni.

Art. 125.

Articolazione degli studi

L'impegno didattico prevede il superamento di 25 annualità (corsi annuali monodisciplinari o corsi semestrali o moduli didattici trimestrali integrati (da un minimo di 2 ad un massimo di 4 insegnamenti), comprensivi di lezioni, esercitazioni, laboratori, tirocinio, stages per almeno 70 ore ciascuno. Le attività di laboratorio richiedono la frequenza e devono essere certificate da specifici attestati. Sono obbligatorie 3 prove supplettive: due prove colloquio in lingue straniere ed una in informatica.

Il corso di laurea è suddiviso in un biennio destinato alla formazione di base ed un triennio destinato alla formazione specialistica, con un anno conclusivo destinato alle prove applicative, sperimentali e di progettazione.

Il monte ore per lo svolgimento delle attività didattiche è assegnato dalla facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, alle aree disciplinari definite dall'ordinamento come segue.

Art. 126.

Biennio di formazione

Formazione di base: 12 annualità nelle seguenti 6 aree disciplinari:

1) geografia generale: 3 insegnamenti annuali nei raggruppamenti di Geologia (D01B), Geologia strutturale (D01C), di Geografia fisica-geomorfologica (D02A), di Geografia (M06A), di Geografia economico-politica (M06B);

2) statistico-matematico-informatica: 2 insegnamenti annuali di cui uno scelto nel raggruppamento di

istituzioni di matematica e uno integrato comprendente discipline scelte nei raggruppamenti di statistica sociale (S03B), di Statistica (S01A) o di Informatica (K05B);

3) cartografia: 1 insegnamento annuale scelto nel raggruppamento di Topografia e cartografia (H05X) o di Cartografia (M06A);

4) ambientale (analisi, valutazione ed etica): 1 insegnamento annuale scelto nei raggruppamenti di ecologia (E03A), di Fisica terrestre (D04C) e di Fisica dell'ambiente (D04C) o nell'area dell'Etica ambientale, Etica sociale (M07C) e dell'Educazione ambientale (M09C);

5) economico-politico-sociale: 3 insegnamenti annuali di cui uno scelto nei raggruppamenti di Politica economica (P01B), di Economia politica (P01A), di Sociologia (Q05A) e di Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D) e uno integrato comprendente più discipline scelte tra le seguenti: Teoria e politica dello sviluppo (P01H), Geografia dello sviluppo (M06B), Economia regionale (P01S), Geografia urbana e regionale (M06A), Economia del territorio (M06B);

6) storica e di documentazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente (beni culturali): 2 insegnamenti annuali scelti nei raggruppamenti di storia medioevale (M01X), di Storia moderna (M02A), di Storia contemporanea (M04X) oppure due corsi annuali integrati comprendenti più discipline scelte nell'area dell'archivistica, Archeologia classica (L03B) o Topografia antica (L04X) o Archeologia medioevale (L03D) e fra Storia economica e sociale dell'età contemporanea, Storia dell'agricoltura (M04X), Storia delle città e del territorio (M02A), Geografia culturale (M06A), Geografia storica (M06A).

Obiettivi formativi delle aree:

1) l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale. In un momento in cui la complessità della vita sociale richiede chiavi di lettura per poterla correttamente diacritare e i fatti economici e sociali grondano di implicazioni geografiche è assai importante che il futuro progettista o educatore disponga di una preparazione adeguata sui nuovi orizzonti metodologici e scientifici della moderna geografia, scienza del territorio per eccellenza e scienza delle interagenze tra lo scenario ambientale e le società protese verso una migliore qualità della vita.

2) l'insegnamento dei concetti di base della matematica e della statistica descrittiva per l'uso appropriato degli strumenti di calcolo e per l'elaborazione di coefficienti, indici e diagrammi e dell'informatica;

3) acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura e l'interpretazione di ogni prodotto cartografico e per la elaborazione di carte geotopografiche, cartogrammi e carte geotematiche;

4) conoscenza dei processi biologici che determinano e modificano l'ambiente geografico e delle implicazioni ambientali dell'attività umana;

5) conoscenza dei sistemi economici, politici e sociali e della dinamica dei processi di sviluppo;

6) conoscenza di base della storia con particolare riguardo alla storia delle attività umane.

Scopi complessivi del I biennio:

acquisizione dei principi di metodologia scientifica nei campi delle realtà storico-sociale, economica, politica e fisico-ambientale nelle loro manifestazioni territoriali e urbane: acquisizione di capacità di lettura e di valutazione integrate delle suddette realtà; comprensione sitemica dei meccanismi di trasformazione e gestione del territorio e delle città.

Art. 127.

Triennio di specializzazione

Indirizzo applicativo rivolto alla formazione tecnico-scientifico-didattica professionale e alla preparazione della tesi di laurea.

Obiettivi formativi: acquisizione di metodi e tecniche per l'osservazione, l'interpretazione e la valutazione delle realtà geografiche riguardo all'insediamento urbano e ai sistemi territoriali, al fine della loro progettazione.

13 annualità nelle seguenti aree disciplinari:

1) sistemi geografico-urbani: 2 insegnamenti annuali scelti nelle aree di pianificazione territoriale, di progettazione urbanistica, di tecnica urbanistica, di geografia urbana e organizzazione territoriale (M06B), di geografia applicata e organizzazione del territorio (M06B);

2) sistemi economico-territoriali: 3 insegnamenti annuali di cui uno scelto nel raggruppamento di geografia economico-politica (M06B), uno scelto nei raggruppamenti di economia politica (P01G), di politica economica (P01F) e di programmazione economica (P01B) e di valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici (H15X), uno come corso integrato comprendente più discipline scelte fra economia regionale (P01S), Geografia agraria (M06B), Sociologia urbana e rurale (Q05D), Geografia della popolazione (M06B), Geografia sociale (M06A), Sociologia economica (Q05C), Economia dei trasporti (P01J), Geografia regionale (M06A);

3) giuridico-istituzionali: 1 insegnamento annuale come corso integrato comprendente più discipline scelte tra diritto dell'ambiente (N10X), Diritto regionale (N09X), Diritto urbanistico (N10X), Diritto comparato dei beni culturali ed ambientali (N11X), Elementi di pianificazione territoriale e legislazione urbanistica (H14A), Organizzazione e pianificazione del territorio (M06B);

4) metodi della geografia: 1 insegnamento annuale come corso integrato comprendente più discipline scelte tra Cartografia tematica (M06B), Storia della cartografia (M06A), Tecniche di fotointerpretazione

(R05X), Tecniche topografiche di precisione (H05X), Geografia applicata (M06B), Applicazioni di geografia (M06B), Teoria e metodi della geografia (M06A), Geografia del paesaggio e dell'ambiente (M06A), Valutazione di impatto ambientale;

5) sei insegnamenti opzionali che verranno scelti in una lista di insegnamenti indicata annualmente nel manifesto degli studi che sarà predisposta traendola dagli insegnamenti utilizzabili nei corsi integrati e non inclusi nei corsi medesimi nonché dal seguente elenco orientabile:

acrofotogrammetria

analisi dei sistemi urbani e territoriali

analisi della città e del territorio

analisi delle politiche pubbliche

analisi e valutazione ambientale

archeologia applicata

cartografia storica

cartografia tematica e automatica

conservazione della natura e delle risorse

demografia

diritto amministrativo

diritto regionale

economia agraria

economia dei beni e delle attività culturali

economia dei trasporti

economia dell'ambiente

economia delle amministrazioni pubbliche

economia e organizzazione aziendale

economia e politica agraria

economia e politica dei trasporti

economia e politica dell'ambiente

economia e politica industriale

economia politica

educazione ambientale

etnologia

fitogeografia

fondamenti di valutazione di impatto ambientale

geografia dei beni culturali

geografia del turismo

geografia della comunicazione

geografia della percezione

geografia politica

geografia urbana ed organizzazione territoriale

geologia applicativa della pianificazione territoriale

geologia applicativa della difesa del suolo

geomarketing

informatica applicata

infrastrutture, viabilità trasporti

ingegneria del territorio

istituzioni di economia

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia

metodi e modelli per la pianificazione territoriale (insegnamento nuovo)

pianificazione economia territoriale

politica dell'ambiente

politica e istituzioni comunitarie (insegnamento nuovo)

politica economica e finanziaria

progettazione del territorio

progettazione urbanistica

psicologia ambientale

psicologia della percezione

psicologia sociale

rappresentazione del territorio e dell'ambiente

recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale

relazioni internazionali

scienza delle finanze

sistemi informativi geografici

sociologia dei trattati e politica internazionale

sociologia industriale

storia dell'insediamento (insegnamento nuovo)

storia economica

tecniche di analisi e valutazione urbana e territoriale

telerilevamento

teoria della localizzazione (insegnamento nuovo)

teorie della pianificazione territoriale

topografia storica

Ai suddetti insegnamenti la facoltà potrà attingere anche per l'attivazione di «moduli» alternativi o suppletivi a quelli già indicati nelle diverse aree.

Obiettivi formativi delle aree:

1) acquisizione della capacità di analisi dei fenomeni urbano-territoriali così come dinamicamente determinati dalla attività umana;

2) apprendimento dei processi di sviluppo dei fenomeni territoriali;

3) acquisizione dei principali elementi giuridici che condizionano gli assetti urbani e territoriali;

4) acquisizione della metodologia geografica per l'analisi dei fenomeni ambientali e territoriali.

SCOPI COMPLESSIVI DEL TRIENNIO CONCLUSIVO

Approfondimento di metodi e di tecniche di analisi, rappresentazione e valutazione, integrative della formazione culturale e metodologica del I biennio e finalizzate ad una capacità operativa di intervento nelle:

1) politiche territoriali (pianificazione e progettazione territoriale in senso lato);

2) politiche pubbliche (politiche urbane e territoriali);

3) politiche ambientali (analisi e valutazione ambientale o pianificazione territoriale).

Art. 128.

Esame di laurea

Ai fini della preparazione della tesi di laurea verrà programmata una serie di attività all'interno di laboratori specializzati, affidati a team di docenti, finalizzati alla successiva operatività professionale, orientati a titolo indicativo come sotto specificato.

V anno: laboratori e corsi finalizzati alla conclusione degli studi ed alla operatività professionale.

Il percorso curriculare dei singoli studenti comprenderà una serie di attività formative con particolare riguardo alle tematiche elencate.

Percorso progettuale

Laboratorio di progettazione urbanistica o progettazione del territorio.

Architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali

Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura

Cultura tecnologica della progettazione

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Infrastrutture, viabilità e trasporti

Ingegneria del territorio

Progettazione ambientale

Recupero e riqualificazione urbana e territoriale

Storia dell'architettura

Storia dell'arte

Tecnica delle costruzioni

Tecniche di valutazione dell'ambiente costruito

Percorso in politiche territoriali

Laboratorio di pianificazione territoriale con dotazione di G.I.S. (Geographical Information System)

Analisi dei sistemi urbani e territoriali

Demografia

Geografia del turismo

Geografia economica

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Geografia umana

Economia regionale

Politica economica e finanziaria

Tecnica e economia dei trasporti

Economia dell'ambiente

Economia agraria

Metodologia delle scienze sociali

Politica sociale

Percorso in politiche pubbliche

Laboratorio di politiche urbane e territoriali

Scienza delle finanze

Analisi delle politiche pubbliche

Analisi dei sistemi urbani e territoriali

Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica

Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia

Economia delle amministrazioni pubbliche

Economia e organizzazione aziendale

Organizzazione e pianificazione del territorio

Strategie e sistemi di pianificazione

Sistemi organizzativi

Percorso in politiche ambientali

Laboratorio di analisi e valutazione ambientale o pianificazione territoriale

Idrogeologia

Geologia applicata alla pianificazione territoriale

Geologia applicata alla difesa del suolo

Conservazione della natura e delle risorse

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Geografia umana

Economia agraria

Economia dell'ambiente

Diritto dell'ambiente

Progettazione ambientale

Progettazione del paesaggio

Percorso didattico-culturale

Antropologia culturale

Archivistica

Biblioteconomia

Conservazione e protezione della natura

Diritto e legislazione dei beni culturali

Didattica della geografia

Educazione ambientale

Etica dell'ambiente

Etica sociale

Istituzioni e politica dei beni culturali

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Museologia
Politica dell'ambiente
Psicologia ambientale
Psicologia sociale
Sociologia dei processi culturali
Sociologia dell'ambiente e del territorio
Sociologia dell'organizzazione
Storia dell'arte e del restauro
Storia sociale.

Accanto agli insegnamenti indicati specificatamente si possono scegliere quelli già indicati nei corsi integrati e non inclusi nei corsi medesimi, nonché quelli già elencati nel precedente elenco orientativo degli opzionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1997

Il rettore: DELCARO

97A10015

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università con le quali è stata richiesta l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina legale;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/96 ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorato di ricerca» il quale prevede che per l'istituzione di nuove scuole di specializzazione si provveda con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio universitario nazionale ed i comitati regionali di coordinamento;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. in data 29 ottobre 1997 recante l'autorizzazione, tra le altre, all'Università di Chieti, ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997/98;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale.

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, è inserita la scuola di specializzazione in medicina legale;

2) dopo l'art. 360, con conseguente scorrimento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli recanti l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale.

MEDICINA LEGALE

Art. 1. — La scuola di specializzazione in medicina legale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in medicina legale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medicina legale e delle assicurazioni;
b) psicopatologia forense;
c) tossicologia forense;

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti oltre quelle specifiche inerenti l'Istituto policattedra di oftalmologia e medicina legale, i laboratori scientifici della cattedra di medicina legale e le strutture centralizzate del centro servizi biomedici.

La sede della Scuola è presso le palazzine delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Chieti in via dei Vestini.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quattro unità per ciascun anno di corso.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori: E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

B - *Area di tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settori: F22B medicina legale.

C - *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settori: F22B medicina legale.

D - *Area di ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B medicina legale.

E - *Area di tossicologia forense.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settori: F22B medicina legale.

F - *Area di medicina legale del servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e USL), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

Settori: F22B medicina legale.

G - *Area di medicina assicurativa.*

Obiettivo: Lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, ecc.).

Settori: F22B medicina legale.

H - *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settori: F22B medicina legale.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve:

1) aver eseguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2) aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;

3) aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

5) aver partecipato a n. 80 ore di esercitazione presso strutture medico-legali del Servizio sanitario nazionale, e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

6) aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'INAIL, n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'INPS;

7) aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 28 novembre 1997

p. *Il rettore:* PAOLONE

97A10030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 dicembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1730,61
ECU	1936,03
Marco tedesco	979,96
Franco francese	292,53
Lira sterlina	2869,87
Fiorino olandese	869,61
Franco belga	47,495
Peseta spagnola	11,588
Corona danese	257,26
Lira irlandese	2544,34
Dracma greca	6,227
Escudo portoghese	9,587
Dollaro canadese	1214,63
Yen giapponese	13,312
Franco svizzero	1211,91
Scellino austriaco	139,27
Corona norvegese	239,33
Corona svedese	223,17
Marco finlandese	324,88
Dollaro australiano	1146,01

97A10106

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ampliamento della attività esercitata dalla società «Finnat - Società fiduciaria per azioni», in Roma

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1997, il decreto interministeriale 26 gennaio 1988 con il quale la società «Finnat - Società fiduciaria per azioni», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria è modificato nella parte relativa alla attività sociale, ampliata anche allo svolgimento della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A10064

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996 Novembre	2,6	8,8
1996 Dicembre	2,6	8,5
1997 Gennaio	2,6	8,3
1997 Febbraio	2,4	7,6
1997 Marzo	2,2	6,8
1997 Aprile	1,7	6,3
1997 Maggio	1,6	6,0
1997 Giugno	1,4	5,4
1997 Luglio	1,6	5,3
1997 Agosto	1,5	5,0
1997 Settembre	1,4	4,9
1997 Ottobre	1,6	4,6
1997 Novembre	1,6	4,3

97A10065

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria Leonardo:

settore scientifico disciplinare: I18X «disciplina di azionamenti elettrici».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A10066

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 13 novembre 1997 concernente: «Modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1997).

All'articolo unico del decreto citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 9, seconda colonna, settimo rigo, dove è scritto: «s... che siano state oggetto di *controllo* stipulato antecedentemente alla data ...», leggasi: «... che siano state oggetto di *contratto* stipulato antecedentemente alla data ...».

97A10048

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e* presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie* generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 1 0 9 7 *

L. 1.500